

Legge regionale 21 aprile 2008, n. 10

Istituzione del Parco Marino Regionale «Baia di Soverato».

(BUR n. 8 del 16 aprile 2008, supplemento straordinario n. 2 del 29 aprile 2008)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 16 maggio 2013, n. 24)

Art. 1

(Istituzione del Parco Marino Regionale «Baia di Soverato»)

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale «Baia di Soverato», nel comune di Soverato, di seguito denominato parco.
2. Il parco è classificato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 come parco marino.

Art. 2

(Descrizione dell'area)

1. La baia di Soverato si affaccia sul lato ionico della costa calabrese, a sud e a nord la spiaggia è delimitata dalle foci di due piccoli torrenti, rispettivamente il fosso la Scrofa in cui confluiscono anche le acque del burrone Caramante a sud, e il fosso Mortara e il torrente Soverato a nord.

2. Nella baia sono abitualmente presenti *Hippocampus hippocampus* e *Hippocampus guttulatus*.

3. Il cavalluccio marino *Hippocampus hippocampus* insieme a *Hippocampus guttulatus* sono le uniche due specie di signatidi della subfamiglia hippocampinae presenti lungo le coste italiane. Attualmente le due specie sono inserite nell'appendice II della "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora" (CITES 2002); in particolare, *Hippocampus hippocampus* è segnalato come specie particolarmente vulnerabile e incluso nella "World Conservation Union Red List of Threatened Species" (Vincent & Hall 1996; World Conservation Union 2002).

4. Il cavalluccio Marino *Hippocampus hippocampus* nella baia di Soverato (Canese et al.) raggiunge una densità molto elevata di $0,006 \pm 0.003$ ind/m²; questo valore è in linea con quelli massimi di abbondanza (0,007 ind/m²) presenti in una laguna ad alta produttività del sud del Portogallo (Curtis e Vincent, 2005). La maggiore densità delle specie si ha a una profondità media di 6-7 metri. In Italia stime di densità sono presenti per *Hippocampus hippocampus* nella laguna Veneta con valori decisamente minori (0,0001 ind/m² (Franco et al., 2006).

5. La lista delle specie protette presenti nella baia di Soverato comprende anche il pesce ago (*Syngnathus abaster*) e il mollusco dalla grande conchiglia Tonna galea entrambi presenti nelle liste di protezione della convenzione di Berna.

Art. 3

(Finalità del parco)

1. Il Parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:
 - a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
 - b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;

- c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
- d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
- e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Art. 4
(Perimetrazione)

1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Art. 5
(Ente di gestione del parco)

(abrogato)¹

Art. 6
(Strumenti di pianificazione)

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'Ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli art. 18, 19 e 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10:

- a) Piano per il parco;
- b) Regolamento del parco;
- c) Piano pluriennale economico e sociale.

2. La formazione del Piano del parco, che è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, è disciplinata dagli artt. 10 e 18 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

3. Il Regolamento del parco, redatto ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al piano per il parco del quale è parte integrante.

4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

¹ **Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. d), l.r. 16 maggio 2013, n. 24, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 1, l.r. 25 novembre 2019, n. 44; il testo originario era così formulato:** "Art. 5 *(Ente di gestione del parco)* - 1. La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell'ente di gestione è affidata, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta regionale. 2. Per la costituzione dell'Ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto si applicano gli artt. n. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10. 3. Lo statuto, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 6 dicembre 1991 n. 394, disciplina quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, per come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7. "

Art. 7

(Norme di salvaguardia)

1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.

2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, le seguenti restrizioni e regolamentazioni:

a) divieto di qualsiasi forma di prelievo di cavallucci marini;

b) regolamentazione dell'attività subacquea;

c) regolamentazione della pesca;

d) regolamentazione degli ormeggi.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(segue allegato)

